

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

e

Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 28 febbraio 2025

Alla Preg.ma Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N.8 -2025

CERTIFICAZIONE UNICA 2025

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 15.1.2025 n° 9454, ha approvato i modelli di Certificazione Unica 2025 (CU 2025), relativi all'anno 2024, unitamente alle relative istruzioni di compilazione.

AMBITO APPLICATIVO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA

La Certificazione Unica 2025 riguarda:

- ✓ redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- ✓ redditi di lavoro autonomo (es. compensi professionali, diritti d'autore o d'inventore, ecc.), corrisposti nel 2024;
- ✓ provvigioni, comunque denominate, per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2024;
- ✓ corrispettivi erogati dal condominio nel 2024 per prestazioni relative a contratti di appalto;
- ✓ corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ("locazioni brevi");
- ✓ compensi corrisposti nel 2024 ai lavoratori sportivi.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

e

Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

ESONERO DALLA CERTIFICAZIONE PER I COMPENSI EROGATI AI “CONTRIBUENTI FORFETTARI” E AI “CONTRIBUENTI MINIMI”

A decorrere dall’anno di imposta 2024, i soggetti che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. “contribuenti minimi”), sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Tali esoneri si applicano quindi per la prima volta in relazione alle Certificazioni Uniche 2025 relative ai compensi erogati nel 2024.

Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla Certificazione Unica 2025, non rientrano però nel regime di esonero le indennità, ad esempio quelle di maternità, non assoggettate a ritenuta d’acconto.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF), i sostituti d’imposta devono trasmettere le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti entro le seguenti date:

- ✓ **entro il 17.03.2025** dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati del lavoro dipendente e delle prestazioni occasionali;
- ✓ **entro il 31.03.2025** dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate tutti i dati di lavoro autonomo certificabile in base alle tipologie reddituali più sopra indicate.

STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

e

Managing Consulting S.r.l.

DOTT. PAOLO TORAZZA
DOTT. ALBERTO PAPONE
DOTT.SSA SILVIA GRIGOLETTI
DOTT. GIANLUCA CALZONA

VIA CESAREA 11/6 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804
TEL. 010-590351
FAX. 010-590731
EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

SANZIONI

La sanzione prevista è disciplinata dall'art.4 comma 6 – quinquies del D.P.R. n°322/98 che prevede una sanzione di Euro 100 per ogni *certificazione omessa, tardiva o errata*.

Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione avviene **entro i 5 giorni successivi alle scadenze indicate.**

Con la Circolare 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l'Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, qualora l'invio telematico della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Si ricorda che il ricorso alla prestazione di lavoro occasionale richiede l'**obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro.**

Tale obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono quindi esclusi i professionisti) i quali si avvalgono delle prestazioni di lavoratori autonomi occasionali.

In caso di omessa o infedele comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 500 € a 2.500 € in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.

Si ricorda infine che il limite annuo della prestazione occasionale è di **2.500 € per singolo prestatore;** entro i 5.000 € annui le prestazioni occasionali non sono assoggettate a contribuzione INPS ma soltanto a ritenuta d'acconto del 20% se il committente non è un privato.

Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Cordialmente,

Studio Torazza Papone - Managing Consulting Srl